

Deliberazione N. 36 Del 08/05/2013	Oggetto:	Istituzione del servizio sostitutivo della mensa dipendenti mediante buoni pasto.
---	-----------------	--

L'anno duemilatredici, il giorno otto del mese di maggio, alle ore 9,00 .

Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
CUGUSI FRANCO	SINDACO	SI
MOI ANDREA	ASSESSORE	NO
DEIDDA ANTONELLA	ASSESSORE	NO
LAI ANTIOCO	ASSESSORE	SI
LAI LUIGI	ASSESSORE	SI

Totale Presenti 3

Totale Assenti 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .

Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il servizio mensa per i dipendenti comunali è disciplinato dagli artt. 45 e 46 del C.C.N.L. del 14.09.2000, che testualmente recitano :

art. 45

1. *Gli enti, in relazione al loro assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali;*

2. *Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a 30 minuti. La medesima disciplina si applica anche ai casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio;*

3. *Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto;*

4. *Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall'Ente.*

Art. 46

1. *Il costo del buono pasto sostitutivo è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del 4° comma dell'articolo precedente;*

2. *I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 45, comma 2;*

3. *Il personale in posizione di comando che non si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall'ente dove presta servizio.*

Premesso che :

- in data 08.05.2002 è stato siglato l'accordo decentrato integrativo aziendale per il quadriennio 1998/2001;
- che detto accordo , all'art. 23, prevede l'istituzione servizio mensa a favore dei dipendenti;
- che nello stesso art. 23 viene prevista la sostituzione del servizio mensa, troppo oneroso e di difficile attuazione nei piccoli enti, con il buono pasto;
- che le code contrattuali, agli artt. 45 e 46, stabiliscono le modalità ed i criteri per la erogazione di tale istituto;

Considerato che:

- con determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 143 del 13.11.2002 è stato attivato il servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto;
- con la stessa determinazione si era aderito al sistema delle convenzioni ex art. 26 Legge n.488/1999, provvedendo alla registrazione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla registrazione per l'acquisto di buoni pasto presso il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, tramite la CONSIP s.p.a. ed era stata incaricata la Ditta Sodexho Pass s.r.l., Via Gallarate 200, 20151 Milano, aggiudicataria del V lotto gara CONSIP s.p.a. del 19.02.2001, della fornitura dei buoni pasto occorrenti per l'attuazione del servizio sostitutivo di mensa;
- a seguito della stipula di nuove convenzioni da parte della CONSIP si era creato un forte disagio tra gli operatori del settore, ristoratori ed alimentaristi in genere, che in gran numero rinunciavano al servizio, generando di conseguenza, notevoli difficoltà all'utilizzo dei buoni pasto da parte dei dipendenti e , pertanto questa Amministrazione non aderì alla nuova convenzione della Consip attiva dal 2.4.2003;

- con determinazione del responsabile del servizio amministrativo n. 147 del 12.07.2004 si approvava uno schema di convenzione da stipularsi con le ditte locali che aderivano nella quasi totalità;
- detta convenzione ha incontrato, sino ad ora, il favore delle locali ditte del settore, soddisfatto le esigenze del personale dipendente e, nel contempo, snellito l'iter amministrativo;

Preso atto che questa Amministrazione non è in grado di provvedere ad assicurare l'istituto contrattuale della mensa aziendale;

Considerato che vari orientamenti applicativi degli artt. 45 e 46 del C.C.N.L. indicano che la materia non forma oggetto di contrattazione decentrata integrativa ed è rimessa esclusivamente alle autonome determinazioni dei singoli datori di lavoro, sulla base di una adeguata valutazione delle proprie condizioni organizzative e degli aspetti connessi ai costi e che, comunque, a suo tempo venne stipulato un accordo decentrato in materia;

Ritenuto opportuno provvedere ad assicurare detto istituto ai dipendenti aventi diritto attraverso l'erogazione di un buono pasto giornaliero, a totale carico dell'ente, pari ad € 5,00 ;

Atteso che i buoni pasto verranno erogati al personale dipendente per i rientri previsti, per ciascuno di essi, dal normale orario di lavoro, escludendo, pertanto, da tale istituto i dipendenti che effettuano orario unico o turnazione e per i quali il normale orario di lavoro non prevede fasce di rientro pomeridiano;

Ritenuto di avvalersi, per l'erogazione del servizio sostitutivo della mensa, del sistema delle convenzioni stipulate con gli operatori locali con la citata determinazione 147/2004 e, pertanto, di rinnovarle alle stesse condizioni;

Visto il C.C.N.L. 1998/2001;

Visto il C.C.D.I.A. quadriennio 1998/2001

Visto il D.Lgs. 03.02.1993, N. 29;

Visto il D. lgs 267/2000;

Visti i risultati della votazione,

UNANIME DELIBERA

1. Di dare attuazione all'istituto del servizio sostitutivo di mensa di cui agli artt. 45 e 46 del C.C.N.L. del 14.09.2000 ai dipendenti aventi diritto attraverso l'erogazione di un buono pasto giornaliero, a totale carico dell'ente, pari ad € 5,00, con decorrenza 01.01.2013 per l'importo massimo per tutto il 2013 di € 6.000,00;

2. Di avvalersi, per l'erogazione del servizio sostitutivo della mensa, del sistema delle convenzioni stipulate con gli operatori locali con la citata determinazione 147/2004 e, pertanto, di rinnovarle alle stesse condizioni;

Con ulteriore votazione palese ed unanime, attesa l'urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

